

LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE – BREVI NOTE SINTETICHE

Introdotta dalla Legge n. 69 del 18.6.2009

di Franco Ballati

Competenza del Giudice di Pace

- ⇒ fino a € 5.000,00 nelle cause relative a beni mobili;
- ⇒ fino a € 20.000,00 nelle cause di risarcimento danni da incidenti stradali;
- ⇒ (vedi art. 73 bis): **per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali (vedi art. 442 c.p.c. – non si applica il diritto del lavoro ma quello ordinario) e qualunque sia il valore.**

Eccezioni di incompetenza: per materia, valore e territorio (art. 38)

- ⇒ Vanno eccepite, **a pena di decadenza**, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata e cioè almeno 20 gg. prima dell'udienza fissata.
- ⇒ L'eccezione di incompetenza per territorio si ha come non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che si ritiene invece competente.
- ⇒ N.B.: nell'atto di citazione, nella “*vocatio in ius*”, si deve far riferimento, quindi, **alle decadenze previste dagli artt. 167 e 38)**

Ordinanza

- ⇒ Agli art. **39-40-42-43-44-45-47-49-50 c.p.c.** la parola “*sentenza*” viene sostituita con “**ordinanza**”. Tutte le decisioni vengono, quindi, adottate con ordinanza, anziché con sentenza; e con motivazione in forma più sintetica.

Modifica dei termini processuali

a) **tre mesi:**

- ⇒ Riassunzione della causa dalla comunicazione dell'ordinanza che decide sull'incompetenza (*art. 50*);
- ⇒ In caso di sospensione del processo su istanza delle parti (*art. 296*);
- ⇒ Richiesta di fissazione nuova udienza dopo la sospensione (*art. 297*);
- ⇒ Prosecuzione o riassunzione del processo (*art. 305*);
- ⇒ Riassunzione del processo dopo la cancellazione dal ruolo per inattività delle parti (*art. 307*);
- ⇒ Riassunzione del giudizio in primo grado dopo la remissione al primo giudice per motivi di giurisdizione (*art. 353*);
- ⇒ Riassunzione della causa dopo il rinvio della Cassazione **(tre mesi dalla pubblicazione della sentenza: art. 392)**.

b) sei mesi:

- ⇒ **Decadenza dall'impugnazione** (termine lungo) decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza (*art. 327*).

<u>Procura alle liti</u>

- ⇒ Può essere conferita anche nella memoria di nomina del nuovo difensore o su documento informatico separato, sottoscritto **con firma digitale** e congiunto all'atto cui di riferisce (*art. 83*);
- ⇒ Se il giudice rileva un difetto di rappresentanza o un vizio di nullità della procura, il giudice assegna un termine "*per sanare la nullità*", con effetti sostanziali e processuali **extunc** (fin dal momento della prima notificazione) – *art. 182*.

<u>Decadenza (termini perentori)</u>

- ⇒ La parte può chiedere al giudice di essere rimesso in termini, ove dimostri di non essere incorso in decadenze per cause a lui non imputabili (sia in primo che in secondo grado).

<u>Decisione (contenuto della sentenza)</u>
--

- ⇒ Deve contenere *“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (art. 132, n. 4), “la succinta esposizione dei fatti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118 disp. Att), anche con riferimento a precedenti conformi;*
- ⇒ N.B.: possono essere posti a base della decisione i fatti non contestati, in quanto **la mancata contestazione significa ammissione della verità di quei fatti. L’avvocato, quindi, deve contestare esplicitamente tutti i fatti descritti da controparte e non limitarsi ad una generica contestazione (art. 115).**

Processo societario

- ⇒ **Abrogato** (salvo gli artt. 35-36-37-38-39-40 e 41).

Rito del lavoro per sinistri stradali

- ⇒ **Abrogato.**

Notificazioni

- ⇒ L’Ufficiale Giudiziario potrà notificare l’atto o le comunicazioni **anche in via telematica**, all’indirizzo di P.e.c. dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore (art. 137).

Consulenza tecnica

- ⇒ Il giudice, con ordinanza, nomina il consulente, formulando i quesiti e fissando l’udienza per la sua comparizione, con i termini per l’invio delle deduzioni delle parti al C.T.U. prima del deposito della sua relazione (artt. 191 e 195; vedi anche art. 23 disp. att.)

Decadenza dall’impugnazione

⇒ L'impugnazione deve essere proposta **entro sei mesi**, se la sentenza non è stata notificata (art. 327).

Mancata intimazione ai testimoni

⇒ Decadenza, anche d'ufficio della prova (salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione dei testi *ex adverso* non intimati) – art. 104.

Testimonianza

- ⇒ **Sull'accordo delle parti**, può essere acquisita la **testimonianza scritta**, con modulo (ancora da predisporre) e con risposte da autenticare da un Pubblico Ufficiale.
- ⇒ Se la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati agli atti del giudizio, la dichiarazione scritta, senza necessità di autenticazione, può essere consegnata dal teste al difensore della parte.
- ⇒ Il giudice, comunque, può richiamare il teste – che ha consegnato la sua dichiarazione scritta – per la deposizione orale.

Ricorso per cassazione

- ⇒ Il ricorso è **dichiarato inammissibile** quando (vedi art. 360-bis):
 - a)** il provvedimento impugnato ha deciso questioni di diritto in conformità alle decisioni della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;
 - b)** è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

Condanna alle spese

- ⇒ Se il giudice, di fronte ad una proposta conciliativa della controparte, accoglie la domanda in misura non superiore a tale proposta, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo tale proposta conciliativa al pagamento delle spese del giudizio, maturate dopo la formulazione della proposta (*art. 91*).

Compensazione

- ⇒ La compensazione, totale o parziale, delle spese di lite può essere disposta solo ***“se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”*** (*art. 92*).

Responsabilità aggravata

- ⇒ Se la parte soccombente ha agito in giudizio con malafede o colpa grave, su istanza di parte, viene condannata, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, liquidati di ufficio (*art. 96*).

Procedimento sommario di cognizione (*artt. 702 bis, 702 ter e 702 quater*)

- ⇒ È alternativo al procedimento ordinario;
- ⇒ Nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica;
- ⇒ E' meno formale e più flessibile;
- ⇒ **Si attiva con ricorso**, che deve contenere quanto previsto dall'*art. 163 c.p.c.*; il giudice, con decreto, fissa l'udienza di comparizione delle parti, con termine per la notifica del ricorso e del decreto almeno trenta giorni prima dell'udienza;
- ⇒ **Il convenuto deve costituirsi almeno 10 gg. prima dell'udienza**;
- ⇒ L'istruttoria è limitata agli atti indispensabili;
- ⇒ La decisione avviene con ordinanza, che costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale;

⇒ L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza.

Procedimento cautelare

⇒ In caso di provvedimento negativo, la condanna alle spese è immediatamente esecutiva (*art. 669 septies, 2° co.*).

Procedimento esecutivo

⇒ Sono stati introdotti i nuovi articoli *540-bis* e *614-bis*:

- a)** Se la vendita non è sufficiente a soddisfare tutti i creditori, o rimangono invenduti i beni pignorati a seguito del secondo esperimento, il giudice, su istanza di parte, dispone l'integrazione del pignoramento, nonché la (nuova) vendita, senza necessità di istanza (*art. 540 bis*);
- b)** Con la sentenza che accoglie la domanda di condanna all'adempimento di obblighi di fare o di non fare, il giudice determina anche la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento emanato. **Ciò non si applica alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuata** previsti dall'art. 409 c.p.c. (*art. 614-bis*).

Durata dell'efficacia della trascrizione (*artt. 2668 bis c.c. e 2668 ter c.c.*)

- ⇒ La trascrizione della domanda giudiziale, nonché del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo, conserva il suo effetto **per venti anni** (trascorsi i quali l'effetto cessa).
- ⇒ Per ottenere la rinnovazione si deve presentare al Conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, con la quale si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria;

⇒ La trascrizione deve essere effettuata anche nei confronti degli eredi ed aventi causa, cui, nel frattempo, gli immobili siano stati trasferiti.

Conciliazione

- ⇒ E' stato delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del d.d.l., uno o più decreti legislativi, in materia di "conciliazione" che abbiano ad oggetto controversie vertenti su diritti disponibili;
- ⇒ Dovrà essere istituito un nuovo registro degli organismi di conciliazione;
- ⇒ Il procedimento di conciliazione non potrà superare i quattro mesi di durata; ed il verbale di conciliazione avrà efficacia esecutiva e costituirà titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 54).

Entrata in vigore delle nuove disposizioni (art.58)

A) Ai giudizi pendenti in primo grado si applicano le seguenti disposizioni:

- ⇒ **art. 132 c.p.c.** – la sentenza può essere priva dell'esposizione dello svolgimento del processo;
- ⇒ **art. 345 c.p.c.** – neppure in appello possono essere prodotti documenti nuovi;
- ⇒ **art. 616 c.p.c.** – sull'impugnabilità della sentenza nei processi di opposizione ad esecuzione;
- ⇒ **art. 118 disp. att. c.c.** – motivazione della sentenza anche con riferimento a precedenti conformi.

B) Ai giudizi pendenti al 1.3.2006

- ⇒ Si applicano gli **artt. 155, 5° e 6° co., c.p.c.**, laddove si prevede la proroga al 1° giorno non festivo dei termini scadenti il sabato;

C) Trascrizione della domanda e del pignoramento e del sequestro (artt. 2668 bis e ter c.c.)

- ⇒ Deve essere effettuata **la rinnovazione entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge** per consentire la validità della trascrizione, se siano decorsi i venti anni.

D) Per i provvedimenti pubblicati o depositati dopo l'entrata in vigore della legge

- ⇒ **Si applicherà immediatamente l'art. 360-bis**, quello relativo all'inammissibilità del ricorso per cassazione.

E) Tutte le altre modifiche al codice di procedura civile e delle disposizioni di attuazione si applicheranno

- ⇒ Solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge e cioè dal 4 luglio 2009, compresa l'abrogazione del diritto societario, salvo gli articoli sopra specificati, e l'abrogazione del rito del lavoro nelle controversie relative a lesioni per incidenti stradali.